



LEGA NAVALE ITALIANA



Vademecum per la nautica da diporto e per la pesca sportiva

a cura del **Comando Generale
delle Capitanerie di Porto / Guardia Costiera**



XXII EDIZIONE - 2016

Vademecum

per la nautica da diporto e per la pesca sportiva

XXII EDIZIONE – 2016



LA NAVIGAZIONE DA DIPORTO

Il codice della nautica da diporto, approvato con Decreto 29 luglio 2008 n. 146, e il relativo regolamento di attuazione hanno apportato numerose modifiche alla normativa della nautica. Ulteriori modifiche sono state introdotte con decreti e circolari.

Con l'emanazione del regolamento, il quadro normativo della nautica è stato completato e la storica legge n. 50 del 1971, che diede origine ad un ordinamento autonomo della navigazione da diporto, è stata definitivamente soppressa.

Per navigazione da diporto s'intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopo sportivo e ricreativo, senza fini di lucro.

Per i medesimi scopi le unità possono essere utilizzate anche per finalità commerciale mediante contratti di locazione e noleggio, per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto oppure come unità appoggio ai subacquei sportivi (*diving*). Le stesse unità possono essere impiegate in attività multiple ma queste devono comunque risultare annotate nella licenza di navigazione. Le unità impiegate a scopo commerciale per locazione o noleggio non possono essere utilizzate nel diporto "puro".

Qualora l'uso commerciale sia svolto con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea (o extraeuropei), l'esercente deve presentare all'Autorità marittima o della navigazione interna, con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona, una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, nonché gli estremi della certificazione di sicurezza in possesso e della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta Autorità, deve essere mantenuta a bordo.

Le più importanti novità del regolamento e delle disposizioni a questo correlate, hanno riguardato:

- a) i possessori di natanti hanno la facoltà di richiedere al Comando Generale delle Capitanerie di porto l'attribuzione di un numero di identificazione "SAR" ai fini della ricerca e soccorso in mare. La norma diventerà operativa non appena saranno emanate le relative direttive;
- b) gli apparecchi galleggianti (atolli), obbligatori quando la navigazione si svolge tra le sei e le dodici miglia dalla costa, a decorrere dal 1° gennaio 2009 devono essere sostituiti con una zattera di salvataggio autogonfiabile. Il Comando Generale delle Capitanerie di porto con decreto 2 marzo 2009 ha stabilito le caratteristiche tecniche delle nuove zattere;
- c) il codice della nautica aveva istituito la patente di categoria C per i disabili. Il regolamento detta le modalità per conseguire le relative abilitazioni;
- d) nelle more dell'introduzione della nuova modalità a quesiti predeterminati (quiz) degli esami per il rilascio delle patenti nautiche, l'accesso agli stessi può avvenire secondo le seguenti modalità:
 - 1) per quanto riguarda gli Uffici provinciali della Motorizzazione, possono presentare istanza e sostenere i conseguenti esami i candidati residenti o domiciliati nella rispettiva provincia, oppure in una provincia confinante con la suddetta, ovvero in altra provincia ricompresa nella medesima regione della provincia di residenza o di domicilio del candidato;
 - 2) per quanto riguarda gli Uffici Marittimi Periferici, possono presentare istanza e sostenere i conseguenti esami presso ciascuna Capitaneria di porto o Ufficio Circondariale Marittimo i candidati residenti o domiciliati in una delle province ricomprese nella giurisdizione territoriale della rispettiva Direzione Marittima, ovvero della Direzione Marittima con essa confinante.Quanto sopra ferma restando la deroga per i cittadini stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero che possono sostenere l'esame ovunque.
- e) l'insegnamento della tecnica della vela è riservato ad esperti velisti riconosciuti tali dalla F.I.V o dalla Lega Navale Italiana. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verranno stabiliti i criteri per il riconoscimento delle nuove qualifiche professionali;
- f) nei casi di smarrimento del certificato d'uso del motore o della dichiarazione di potenza, qualora i soggetti commerciali, autorizzati al rilascio del duplicato della dichiarazione di potenza del motore, non siano più sul mercato o sia stato dichiarato il fallimento, il motore può essere sottoposto ad accertamento della potenza presso i centri prova autoveicoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini del rilascio del relativo documento;
- g) diversamente dal passato, la fattura, autenticata e registrata, costituisce titolo di proprietà valido ai fini dell'iscrizione delle unità nei registri;
- h) i salvagenti omologati con la normativa EN (Europea) devono essere sostituiti con quelli omologati con le norme ISO (Internazionali). Per maggiori notizie si rinvia alla sezione "Cinture di salvataggio".

Ulteriori novità che interessano il mondo della nautica

- 1) L'art. 3 del D.L. 13 maggio 2011, n° 70 ha esteso la normativa sulla nautica alle navi da diporto destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche (*Yacht in commercial use*).
- 2) A norma del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 (c.d. liberalizzazioni), le unità da diporto di bandiera extra-comunitaria possono essere impiegate in attività commerciale (locazione, noleggio, ecc.).
- 3) L'art. 6 del D. Lgs. n. 4/2012 prevede una modifica alla normativa sulla pesca sportiva rinviando ad un apposito regolamento (che sostituisce quello in vigore) che stabilirà i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva.

- 4) Con D.L. 26.04.2013, n°43 è stato aumentato il costo delle marche da bollo che passa ad Euro 16,00.
- 5) Con Decreto 3 giugno 2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha parzialmente modificato la previgente disciplina inerente le procedure per l'individuazione degli Enti e delle Associazioni nautiche di livello nazionale, individuando i nuovi parametri di effettuazione dell'attività di vigilanza sugli stessi.
- 6) L'art. 49 bis del codice della nautica, per incentivare il turismo nautico, prevede che il titolare persona fisica (o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione), ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità, senza che ciò costituisca uso commerciale della stessa. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere così assunti con il solo requisito del possesso della patente; nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere, invece, munito di titolo professionale del diporto.
Con una recente circolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è espresso per un'interpretazione restrittiva dell'art. 49 bis, considerando l'applicabilità di detta disposizione normativa limitata alle sole imbarcazioni e navi da diporto battenti bandiera italiana.
I proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale (di durata complessiva non superiore a 42 giorni) sono sottoposti, a richiesta del percipiente, ad un regime fiscale semplificato.
Con Decreti interministeriali rispettivamente in data 26.02.2013 e 07.10.2014 sono state definite le modalità di comunicazione all'Agenzia delle Entrate ed alla Capitaneria di porto territorialmente competente, attraverso un modello in formato "pdf" reperibile sul sito istituzionale della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.it).
- 7) Con D.M 10.09.2014 è stata confermata la tassa di ammissione agli esami per patenti nautiche (Euro 20 per le patenti di categoria A e C ed Euro 60 per le patenti di categoria B).
- 8) Con D.M. 03.10.2014 sono stati stabiliti i requisiti che devono possedere le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nell'ambito di idonee strutture dedicate alla nautica.

Le novità per l'anno 2016 riguardano

- 1) Con la legge di stabilità 2016 (comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015) è stato abrogato il tributo precedentemente dovuto per il possesso di imbarcazioni e navi oltre i 14 metri di lunghezza.
- 2) Con D.M. 1 ottobre 2015, la tabella delle dotazioni minime dei medicinali da tenere a bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto è stata modificata. Per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo valgono le indicazioni dell'art. 90 del regolamento al codice del diporto.
- 3) Con Decreto 15 dicembre 2015, n°225 è stata rinnovata la normativa inerente i libretti carburante per l'impiego dei prodotti energetici (gasolio e benzina) e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne. Sono esclusi dall'esenzione fiscale/tributaria i prodotti energetici utilizzati dalle imbarcazioni private da diporto, fatti salvi i rifornimenti alle unità adibite ad uso esclusivamente commerciale (noleggio).
- 4) In conformità alla Direttiva 2013/53/UE del 20.11.2013, con D. Lgs. 11 gennaio 2016, n°5 sono stati stabiliti i requisiti per la progettazione e la fabbricazione delle unità da diporto e delle moto d'acqua, abrogando la precedente Direttiva 94/25/CE. La nuova norma, che riguarda anche i motori di propulsione, si applica a tutte le unità da diporto fino a 24 mt.
- 5) Con apposita Circolare del 15 luglio 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito come il Decreto 2 marzo 2012 'Clini-Passera' (che vieta alle navi di passare a meno di due miglia di distanza da aree marine protette ponendo anche limiti per la navigazione all'interno delle stesse) non si applica alle unità da diporto.
- 6) Conformemente alla legge 7 ottobre 2015, n° 167 ed entro il mese di novembre 2017, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del vigente codice del diporto per la disciplina delle seguenti materie:
 - regime amministrativo e navigazione delle unità da diporto;
 - attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa;
 - revisione della disciplina sanzionatoria, al fine di garantire l'effettività degli istituti a tal fine previsti;
 - aggiornamento dei requisiti psicofisici necessari per il conseguimento della patente nautica;
 - procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione a GPL, metano ed elettrici su unità da diporto e relativi motori di propulsione, di nuova costruzione o già immessi sul mercato.
- 7) Con Decreto 23 marzo 2016, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nelle more dell'adozione del Decreto recante le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2016 della validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010 ed inerenti la "rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare".

QUALI SONO LE UNITÀ DA DIPORTO

A seconda della lunghezza fuoritutto, le unità da diporto si suddividono in tre categorie: natanti, imbarcazioni e navi. La lunghezza dei natanti a motore è stata portata a mt. 10, in analogia a quelli a vela, con o senza motore.

Sono definiti natanti:

- 1) le unità a remi;
- 2) le unità di lunghezza pari o inferiore a mt. 10 (a vela e a motore) misurata secondo gli *standard* armonizzati. L'immatricolazione di queste unità è facoltativa, ma se iscritte nei registri assumono il regime giuridico delle imbarcazioni (iscrizione, passaggi di proprietà, visite periodiche, ecc.).

Sono definite imbarcazioni le unità di lunghezza superiore a mt. 10 e fino a mt. 24, misurata secondo gli *standard* armonizzati. Esse sono iscritte nei registri e, in relazione alla categoria di progettazione, sono abilitate alla navigazione e munite della relativa licenza e del certificato di sicurezza.

Sono definite navi le unità di lunghezza superiore a mt. 24, misurata secondo gli *standard* armonizzati. Esse sono iscritte nei registri, tenuti dalle Capitanerie di porto, munite della licenza per la navigazione e del certificato di sicurezza.

Nota: Le navi e le imbarcazioni da diporto (ma non i natanti) hanno l'obbligo di esporre la bandiera di nazionalità.

I pubblici registri in cui sono iscritte le imbarcazioni da diporto sono tenuti dalle Capitanerie, dagli Uffici Circondariali Marittimi e da tutti gli Uffici provinciali (ex MCTC). I registri già tenuti dagli uffici marittimi minori (Locamare e Delemare) sono stati, come noto, accentrati presso la Compamare o il Circomare da cui dipendono. Per coloro che hanno iscritte le unità presso gli uffici minori non vi sono formalità amministrative da svolgere e pertanto potranno continuare a navigare con la stessa licenza di navigazione e relativi segni di individuazione (n° e sigla).

In relazione alla costruzione, le imbarcazioni ed i natanti da diporto si dividono in due grandi categorie: unità con marchio "CE", soggette alla normativa comunitaria di cui alla direttiva 2013/53/UE (ovvero alle precedenti direttive 94/25/CE sulla commercializzazione delle unità da diporto e 2003/44/CE in materia di gas di scarico e emissioni acustiche) - norme queste assorbite dal codice della nautica da diporto - e unità senza marchio "CE" che continuano ad essere assoggettate alla vecchia normativa della legge n.50/71 (soppressa) ma ripresa in parte dal codice della nautica.

ATTENTI AI LIMITI DI NAVIGAZIONE

Unità senza Marcatura "CE"

Fino al 16.6.1998, le unità da diporto (natanti e imbarcazioni) sono state costruite e abilitate alla navigazione (entro sei miglia e senza alcun limite), sulla base dei criteri stabiliti dalla legge n. 50/71 e successive modificazioni. Per queste unità, poste sul mercato prima di tale data, non cambia nulla e continuano a rimanere abilitate alla navigazione entro sei miglia e senza alcun limite, con l'unica deroga per quei natanti riconosciuti idonei a navigare fino a 12 miglia dalla costa a cura di un organismo tecnico notificato/autorizzato.

Attenzione: Una direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevede che, nel caso di sostituzione del motore con altro di maggiore potenza, indicata nel certificato di omologazione (per le unità omologate) ovvero quella riportata nella licenza di navigazione (per quelle non omologate), è necessario adeguare le parti interessate dalla rimotorizzazione ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria per le unità "CE". In tale ipotesi o il nuovo motore ha la stessa potenza (o inferiore) a quello vecchio da sostituire, ovvero è opportuno prendere contatti con un organismo notificato (o affidato) per una valutazione preventiva delle verifiche da eseguirsi ai fini del mantenimento dei requisiti essenziali di sicurezza.

Nota: Le imbarcazioni, che sono munite di licenza di navigazione, possono uscire e rientrare tranquillamente sia nei Paesi dell'U.E. sia in quelli extracomunitari. I natanti che durante le vacanze vengono portati fuori dei Paesi comunitari, non essendo prevista per essi alcuna certificazione o documento che li riconducano al Paese di bandiera, rischiano di non poter rientrare perché senza marchio "CE". A tale scopo, all'uscita dall'Italia, è opportuno chiedere all'ufficio doganale di certificare che il mezzo nautico si porta al seguito per turismo (con accurata descrizione delle caratteristiche tecniche costruttive anche del motore a bordo poiché il codice della nautica ha soppresso il certificato d'uso). In proposito, maggiori informazioni potranno essere reperite presso gli uffici dell'Agenzia delle Dogane.

Le tensioni internazionali degli ultimi tempi hanno indotto i Paesi rivieraschi ad esercitare una maggiore attività di vigilanza lungo le coste e sul mare territoriale. In tale quadro, la Guardia di Finanza, per contrastare il traffico di valuta, può effettuare controlli in mare anche riferiti a movimenti di capitali dal territorio nazionale verso l'estero e dall'estero in direzione del nostro Paese. In proposito si accenna che per trasportare sulle unità da diporto somme d'importo superiore ai 10.000,00 Euro, per ogni persona a bordo, titoli e valori mobiliari in euro o in valuta estera, è necessario preventivamente dichiararne il controvalore all'Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C). Maggiori e più puntuali informazioni possono essere assunte presso i Comandi della Guardia di Finanza.

Unità con Marcatura "CE"

Successivamente al 16 giugno 1998, con la piena entrata in vigore della normativa comunitaria (che a seguito dell'assorbimento chiameremo codice della nautica), le unità da diporto per essere commercializzate nell'ambito dei Paesi comunitari devono rispondere ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, di salute, di protezione dell'ambiente e dei consumatori e riportare il marchio "CE". Fino al 18 gennaio 2017 possono essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i prodotti conformi alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n° 5/2016 (ndr. 18 gennaio 2016). Possono, inoltre, essere messi a disposizione sul mercato o messi in servizio i motori di propulsione ad accensione comandata fuoribordo con potenza pari o inferiore a 15KW conformi ai limiti di emissione di gas di scarico della "fase I" del codice della nautica da diporto. Dopo il 18 gennaio 2017, si dovranno seguire i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei prodotti secondo quanto stabilito dal richiamato D. Lgs. N°5/2016.

Il codice della nautica prevede quattro categorie di unità, distinte con le lettere "A", "B", "C" e "D", progettate e costruite in funzione della forza del vento e dell'altezza significativa delle onde che l'unità può affrontare. Rientra nella responsabilità del comandante/conduttore utilizzare la barca nei limiti della categoria di progettazione assegnata dal costruttore, secondo le indicazioni riportate nel manuale del proprietario che accompagna la barca.

Le categorie di progettazione sono:

- categoria "A": per navigazione con venti che possono superare forza 8 (scala *Beaufort*) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 mt. ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilità o onde anomale;
- categoria "B": per navigazione, con vento fino a forza 8, compreso, e onde di altezza significativa fino a 4 mt., compresi (mare agitato);
- categoria "C": per navigazione, con vento fino a forza 6, compreso, e onde di altezza significativa fino a 2 mt., compresi (mare molto mosso);
- categoria "D": per navigazione, con vento fino a forza 4, compreso, e altezza significativa delle onde fino a 0,3 mt., compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 mt..

La categoria di progettazione determina le condizioni meteo-marine entro le quali l'unità può navigare con sicurezza.

Riassumendo, le imbarcazioni da diporto "CE" (per i natanti si veda di seguito), delle categorie "A", "B", "C" e "D", possono navigare a qualsiasi distanza dalla costa ma devono rispettare le condizioni meteo-marine stabilite per ciascuna categoria di progettazione. Lo *skipper* potrà incontrare anche vento più forte e onde più alte, ma tutto è affidato al suo senso di responsabilità, alla sua esperienza e alle capacità marinaresche.

La vigente normativa in materia di sicurezza è improntata alla responsabilizzazione del conduttore, nello spirito delle regole comunitarie e del codice della nautica, in materia di requisiti di sicurezza delle unità con marchio "CE", ed alla loro idoneità a navigare in determinate condizioni di vento e di mare. Rientra nella responsabilità del conduttore verificare, altresì, che alla partenza sia presente a bordo personale qualificato sufficiente a formare l'equipaggio, in relazione alla navigazione da effettuare, alle condizioni meteo-marine, alla distanza dalla costa e dai porti sicuri.

Navigazione nelle acque interne

Il codice della nautica, superando le incertezze del passato, impone ai proprietari di unità da diporto di lunghezza superiore a mt. 10, non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, di provvedere alla loro iscrizione entro 90 giorni dalla data di entrata del codice stesso, termine scaduto il 13 dicembre 2005. Coloro che non lo avessero ancora fatto possono procedere all'iscrizione ma sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dal codice della nautica. La norma prevede che in mancanza del titolo di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne. Alla domanda d'iscrizione va allegata la documentazione tecnica (per le unità "CE": dichiarazione di conformità e copia dell'attestazione "CE" del tipo [per le unità oltre i 12 m] o l'attestazione di idoneità [se l'unità è del tipo non-"CE"]) rilasciata da un organismo notificato o autorizzato, nonché la dichiarazione di potenza dell'apparato motore [per i motori entro-fuoribordo]. Le unità già iscritte e poi cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente immatricolate presso il medesimo ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti. L'ufficio può disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo tecnico. Al termine del procedimento viene rilasciata la licenza di navigazione e il certificato di sicurezza.

IL CERTIFICATO DI SICUREZZA

Il regolamento di attuazione al codice della nautica, prevede che il certificato di sicurezza, rilasciato dall'Ufficio Marittimo di iscrizione all'atto della prima immatricolazione, alla scadenza della validità e previa visita periodica da parte di un organismo tecnico (notificato o autorizzato), si rinnova automaticamente per la durata di cinque anni, senza che l'utente debba presentarsi presso gli Uffici Marittimi o Provinciali della ex MCTC per l'annotazione degli estremi di idoneità sul certificato stesso. Ai fini degli accertamenti tecnici di idoneità, gli organismi notificati sono: il R.I.Na, l'Istituto Giordano di Bellaria, il D.N.V Italia, l'A.N.C.C.P. - (Agenzia Nazionale Certificazioni Componenti e Prodotti,) l'Udicer/Nautitest di Venezia, la Società Quality and Security di Salerno e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza e Ente Navale Europeo ENAVE. Gli organismi autorizzati che possono effettuare le visite di sicurezza alle unità da diporto sono il Rina, l'American Bureau of Shipping, il registro francese Bureau Veritas e il Germanischer Lloyd.

Il certificato di sicurezza ha una validità di 10 anni dall'immatricolazione, per le unità nuove, marcate "CE", delle categorie "C" e "D" e per quelle costruite in base alla ex legge 50/1971, abilitate alla navigazione fino a 6 miglia dalla costa, mentre per le unità "CE", delle categorie "A" e "B" e per quelle costruite con i criteri stabiliti dalla citata ex legge 50/1971, abilitate alla navigazione senza limite, la validità del certificato è invece di 8 anni dall'immatricolazione. Per entrambe le tipologie di unità le visite periodiche devono essere effettuate ogni 5 anni, salvo le visite occasionali, nei casi di sinistri, gravi avarie, cambio del motore, ecc..

Secondo le previsioni del regolamento, l'ufficio di iscrizione deve poi provvedere alla sostituzione del vecchio certificato di sicurezza con il nuovo modello regolamentare, ma la Direzione Generale per il Trasporto Marittimo, Lacuale e Fluviale, con circolare n. 4385 dell'11 marzo 2009, allo scopo di evitare sovraccarichi di lavoro agli uffici periferici e imposizioni di procedure complesse per gli utenti, ha disposto che il vecchio modello di certificato di sicurezza possa essere rinnovato, a seguito della visita periodica, alla scadenza prevista (otto o dieci anni in caso di primo rilascio, cinque anni in caso di rinnovo successivo al primo) una sola volta per ulteriori cinque anni, apponendovi la seguente dicitura:

"A seguito della visita periodica effettuata all'unità nel porto di _____ con esito _____"

si rilascia attestazione di idoneità n. _____, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto ministeriale 29.7.2008, n. 146. Il presente certificato è valido fino al _____ Luogo _____ li _____ (Firma del rappresentante legale) Timbro Organismo Tecnico"

Alla scadenza dell'ulteriore periodo di rinnovo, il certificato deve essere sostituito con il nuovo modello a cura dell'Ufficio di iscrizione. In tal caso, l'Autorità Marittima, della navigazione interna o consolare avente giurisdizione sul luogo in cui viene eseguita la visita, se non direttamente interessata, provvede a trasmettere all'Ufficio di iscrizione dell'unità l'attestazione di idoneità rilasciata dall'organismo tecnico, in originale unitamente a copia del certificato di sicurezza da sostituire, anticipando il tutto a mezzo fax o altri strumenti telematici di trasmissione, per velocizzare le procedure. Con circolare n°13029 del 14.07.2015, il Ministero, allo scopo di offrire un'ulteriore via di semplificazione all'utenza diportistica, ha consentito che, in caso di visita eseguita in luogo non rientrante nella giurisdizione dell'Ufficio di iscrizione dell'unità, in alternativa alla procedura poc'anzi descritta, possa rivolgere l'istanza di rilascio del nuovo certificato anche direttamente a detto Ufficio inviando la documentazione sopra richiamata.

Si tenga presente che l'Autorità marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, può disporre che l'unità sia sottoposta alla procedura di convalida.

Attenzione: Secondo una recente direttiva ministeriale qualora la visita di rinnovo del certificato di sicurezza avvenga oltre il limite dei sei mesi dalla scadenza del medesimo, l'organismo tecnico contattato dovrà procedere ad una visita per la convalida effettuando tuttavia accertamenti più accurati come se si trattasse di una visita iniziale, segnalando la circostanza alla competente Autorità Marittima o della navigazione interna.

A QUALI DISTANZE DALLA COSTA POSSONO NAVIGARE I NATANTI

Natanti senza "Marcatura CE"

I natanti da diporto, costruiti in base alla vecchia legge 50/1971 (con esclusione di quelli da spiaggia denominati *jole*, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e *acquascooter*, disciplinati dalle ordinanze locali, che comunque non possono navigare oltre un miglio dalla costa), possono navigare:

- entro 6 miglia dalla costa: se prototipi;
- entro 12 miglia dalla costa: se prodotti in serie e abilitati alla navigazione senza alcun limite. Tali unità devono essere muniti della certificazione di omologazione e della dichiarazione di conformità da tenere a bordo nel corso della navigazione.

Le unità da diporto, iscritte nei registri e poi cancellate, abilitate alla navigazione senza limite possono navigare entro 12 miglia dalla costa, a condizione che siano munite dell'estratto del Registro delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D) dal quale si rilevano gli estremi dell'abilitazione.

I singoli natanti (prototipo o di serie non omologata), per navigare a fino a 12 miglia devono essere riconosciuti idonei da un organismo notificato o autorizzato. Per ottenere la certificazione basta prendere contatti con un qualsiasi organismo tecnico ai fini della visita del natante e del rilascio dell'attestazione di idoneità (non è previsto che il documento debba essere vistato dall'Autorità marittima).

Gli *acquascooter* possono navigare fino ad un miglio dalla costa, ma per la loro condotta, senza tener conto della potenza del motore, è obbligatoria la patente nautica. Le modalità di circolazione di detti mezzi e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo, sono stabilite dalle ordinanze delle autorità marittime locali. Il regolamento al codice consente di utilizzare tali mezzi anche come *tender* a bordo ma in questo caso quando al largo, l'*acquascooter* (recante l'indicazione "tender to...") può navigare fino alla distanza di un miglio dall'unità madre.

Natanti con "Marcatura CE"

I natanti da diporto con marchio "CE", a similitudine delle imbarcazioni, possono navigare, secondo la normativa sulla nautica, a qualsiasi distanza dalla costa nei limiti delle condizioni meteo-marine (di vento e di mare) stabilite per ciascuna categoria di progettazione. Sulla questione però bisogna fare alcune considerazioni di diritto internazionale. La Convenzione di *Montego Bay* sul diritto del mare del 1982, recepita con legge n. 689/1994, prevede che per le unità in navigazione fuori delle acque territoriali deve esistere uno stretto legame nave/bandiera, secondo il principio del *genuine link*, comprovato dai documenti di bordo. I natanti, com'è noto, non sono iscritti nei registri e pertanto non sono muniti dei documenti che ne attestino la nazionalità.

Nell'alto mare la polizia della navigazione è esercitata dalle navi militari degli Stati che hanno aderito alla convenzione e che, pertanto, possono procedere anche all'inchiesta di bandiera e al sequestro dei mezzi nautici, qualora ne ricorrano gli estremi. Non è superfluo quindi mettere sull'avviso i diportisti sui rischi che si possono correre quando la navigazione con un natante si svolge fuori delle acque territoriali (oltre le 12 miglia dalla costa ovvero dalla linea di base). Per questo motivo, i natanti seppur tecnicamente in grado di navigare oltre le 12 miglia, non possono, per ragioni di diritto internazionale, superare detto limite.

Navigazione con i natanti da diporto all'estero

I natanti per recarsi all'estero non hanno bisogno di alcuna autorizzazione. Ma nei vari Paesi dell'Unione europea tali unità non hanno sempre lo stesso requisito della lunghezza. Anche i documenti di bordo sono diversi nei vari Paesi dell'U.E. poiché mancano regole comuni e ciò può creare qualche problema ai diportisti italiani che navigano all'estero, come già avvenuto nel passato con le autorità francesi. La questione, almeno per quanto riguarda quest'ultimo Paese, è superata poiché è intervenuto un accordo tra il Comando Generale delle Capitanerie di porto e l'Addetto Doganale dell'Ambasciata francese, il quale prevede che i natanti che navigano nelle acque francesi devono avere a bordo:

- a) la polizza di assicurazione dell'unità contenente il nome del suo proprietario;
- b) la fattura d'acquisto del natante, se disponibile;
- b) ove il mezzo nautico fosse utilizzato da un soggetto diverso dal proprietario o se la polizza assicurativa fosse intestata ad altro, è sufficiente un'attestazione a firma del proprietario (meglio se tradotta anche in lingua francese) o del titolare dell'assicurazione rilasciata alla persona che utilizza il natante.

Ma se i problemi con la vicina Francia sono stati risolti, non si può dire altrettanto con gli altri Paesi che si affacciano sull'Adriatico o sul Mediterraneo, specie quelli della costa africana dai quali, data la situazione politica, meglio tenersi alla larga.

Navigazione negli specchi acquei sottocosta

Con la riforma della nautica, la navigazione e le modalità di utilizzo dei piccoli natanti denominati *jole*, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mt., nonché gli *acquascooter* e mezzi simili sono disciplinate, con ordinanza, dall'Autorità marittima. Anche l'uso dei natanti da diporto a fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è parimenti disciplinato con ordinanza della competente Autorità marittima.

In navigazione in prossimità della costa è importante, quindi, attenersi alle vigenti ordinanze, anche di polizia marittima, visionabili tramite i siti *internet* delle Capitanerie di porto (www.guardiacostiera.it), nonché consultare i portolani editi dall'Istituto Idrografico della Marina Italiana.

Con le ordinanze di sicurezza balneare (a cui è opportuno sempre di volta in volta riferirsi) si stabiliscono i limiti entro i quali la navigazione a motore è vietata, generalmente nella fascia dei 300-500 metri dalla costa (o altre distanze come nelle zone adriatiche), di solito tra le ore 08.30 e le 19.30 in cui, per ragioni di sicurezza dei bagnanti, si può navigare solo a remi.

Attenzione: nella fascia costiera dei 1.000 metri la velocità delle unità non deve superare i 10 nodi, con scafo in dislocamento.

La partenza e l'atterraggio sono consentiti, in genere (ma è sempre preferibile consultare l'ordinanza locale), alla seguenti condizioni:

- a) nei corridoi di atterraggio (in cui è vietata la balneazione). Il mezzo deve attraversare il corridoio a lento moto (la velocità, come all'interno dei porti, non deve superare i 3 nodi);
- b) nelle zone senza corridoi, non frequentate da bagnanti (indicate nelle ordinanze), bisogna procedere a lento moto, perpendicolarmente alla spiaggia, adottando tutte quelle precauzioni atte ad evitare incidenti.

Le unità di lunghezza superiore ai 7 mt. quando sono alla fonda in periodo diurno, devono mostrare dove è meglio visibile un pallone nero di diametro adeguato.

DOCUMENTI DA TENERE A BORDO

Sui natanti, oltre ai documenti di riconoscimento (è prudente averli a bordo), devono essere tenuti:

- la dichiarazione di potenza del motore sia per il motore entrobordo che fuoribordo. Il certificato d'uso è stato soppresso dal codice, ma quelli rilasciati continuano ad avere validità. Nei casi di smarrimento sono riconosciuti validi, come documenti equipollenti, il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità e, per le unità cancellate dai registri, l'estratto del R.I.D dal quale risultino i dati tecnici del motore;
- la polizza di assicurazione e contrassegno per il motore sia principale sia ausiliario, di qualsiasi potenza, con massimali di garanzia conformi a quanto previsto dal vigente Codice delle assicurazioni private. (L'esenzione fino a 3 CV fiscali è stata soppressa). L'obbligo assicurativo è esteso anche ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità a cui vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore. In proposito si accenna che, a seguito della legge di riforma della nautica n. 172 dell'8 luglio 2003, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25902 del 19.11.2013, ha stabilito il principio secondo cui il danno cagionato da un conduttore di una unità da diporto ad un terzo trasportato a titolo di cortesia, va risarcito ai sensi dell'art. 2054 cod. civ., e non già dell'art. 414 cod. nav., (che impone al passeggero di provare che il danno dipende da dolo o colpa grave del vettore), accomunando così l'ambito applicativo del diritto, non più con riferimento al cod. nav., ma al codice della strada;

Nota: Si tenga presente che l'obbligo di assicurazione incombe anche sulle unità immatricolate o registrate in Stati esteri, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica; tale obbligo deve esser assolto per la durata della permanenza in Italia con le modalità indicate dal vigente Codice delle assicurazioni private di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n°209.

- la patente nautica in corso di validità, quando obbligatoria (non è soggetta ad alcun bollo annuale);
- per i natanti omologati: il certificato di omologazione e la dichiarazione di conformità. Sul certificato è indicato il numero delle persone trasportabili, sempre più favorevole rispetto a quanto previsto dal regolamento al codice della nautica per le unità non omologate (3 persone fino a mt. 3,50, 4 persone fino a mt. 4,50, 5 fino a 6 mt., 6 fino a mt. 7,50, 7 fino a 8,50 mt. e 9 persone se di lunghezza superiore). Nel documento è, inoltre, indicata la potenza massima del motore installabile a bordo nonché l'abilitazione alla navigazione (per unità non -"CE": entro 6 miglia o senza alcun limite).

Nota: Quando a bordo sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni 75 kg. di materiale imbarcato.

- Nel caso che a bordo vi sia un apparato radio VHF (è obbligatorio solo quando si naviga a distanza oltre le 6 miglia dalla costa) devono essere tenuti i seguenti documenti:
 - a) certificato limitato di radiotelefonista: si consegue senza esame e non ha scadenza;
 - b) licenza di esercizio RTF: è soggetta ad imposta di bollo ed ha durata decennale (la sua scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità); si rammenta che per i natanti da diporto, non iscritti, la richiesta di licenza deve essere presentata all'Ispettorato territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza;
 - c) copia dell'autocertificazione per l'assunzione di responsabilità, nel caso d'uso dell'apparato ai soli fini di emergenza e di sicurezza, oppure il contratto di utenza con una concessionaria (Telemar, I.T.S – Servizi Marittimi e Satellitari e Arimar). Nei casi di traffico di corrispondenza pubblica il codice impone il collaudo dell'apparato radio VHF installato a bordo.

Nota: L'obbligo di avere a bordo il manuale del proprietario per le unità "CE" è stato soppresso.

Sulle imbarcazioni ("CE" e non "CE"), oltre ai documenti di riconoscimento, devono essere tenuti a bordo:

- la licenza di navigazione con relativo certificato di sicurezza (di cui è sempre importante controllarne la scadenza);
- la polizza di assicurazione dell'unità nonché dell'eventuale motore ausiliario e del *tender*, indipendentemente dalla potenza del motore (con massimali di garanzia conformi a quanto previsto dal vigente Codice delle assicurazioni private). Il relativo contrassegno non va più esposto ma va tenuto tra i documenti di bordo;
- la dichiarazione di potenza del motore (per le unità munite di motore fuoribordo). Il certificato d'uso è stato soppresso ma quelli già rilasciati continuano ad essere validi. Nei casi di smarrimento vale quanto dianzi detto per i natanti;
- la tabella delle deviazioni (obbligatoria per la navigazione oltre le sei miglia);
- la patente nautica in corso di validità, quando obbligatoria, che può essere utilizzata nei limiti di distanza dalla costa autorizzata nella relativa abilitazione.

Per l'apparato radio VHF (obbligatorio quando si naviga oltre sei miglia) vale quanto detto per i natanti, con la sola eccezione che la domanda deve essere presentata all'Ispettorato territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza per il tramite dell'ufficio di iscrizione dell'unità.

Canone "Radio e TV Speciale" a bordo: le unità da diporto sono esenti dal pagamento del canone, però, se utilizzate per le attività commerciali il canone è invece dovuto. Per maggiori approfondimenti si rinvia al sito [web www.abbonamenti.rai.it/Speciali/Speciali.aspx](http://web.wwww.abbonamenti.rai.it/Speciali/Speciali.aspx).

Note: ecco alcune norme di rilievo pratico introdotte dal codice della nautica e dalle direttive di coordinamento:

- a) in caso di furto, il proprietario previa presentazione della denuncia e la restituzione della licenza di navigazione all'ufficio di iscrizione, può ottenere l'annotazione nel registro della perdita di possesso. Ove l'unità venga ritrovata per riacquistarne il possesso l'interessato deve richiedere una successiva annotazione all'ufficio di iscrizione che rilascia una nuova licenza di navigazione, previa visita occasionale per una ricognizione dell'unità;
- a) nei casi di passaggio di proprietà, è stato istituito lo strumento della "ricevuta" dell'avvenuta presentazione della documentazione che sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione, per la durata di gg. 20 (termine entro il quale la pratica deve essere portata a termine) consentendo al diportista di continuare a navigare nelle acque nazionali e secondo le direttive ministeriali anche in quelle straniere;
- a) la firma degli atti di compravendita, degli altri diritti reali di garanzia e la dichiarazione di nomina/revoca dell'armatore, secondo la normativa sulle liberalizzazioni delle professioni e le direttive ministeriali, può essere autenticata anche presso gli uffici comunali o gli Sportelli Telematici dell'Automobilista senza alcuna necessità dell'intervento del notaio;
- a) la pubblicità degli atti di compra-vendita è obbligatoria e va richiesta all'ufficio di iscrizione nel termine di 60 giorni dalla data dell'atto, pena il ritiro della licenza di navigazione e il pagamento di una sanzione che va da Euro 207,00 a 1.033,00 Euro. Nel caso di ritardo da parte degli uffici finanziari alla restituzione dell'atto registrato, la trascrizione nei registri può essere effettuata mediante la presentazione della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro, salvo presentare successivamente il titolo registrato;
- a) se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si verificano eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone ivi imbarcate, la denuncia va presentata all'Autorità marittima o consolare (se all'estero) entro tre giorni dall'approdo; se gli eventi abbiano coinvolto l'incolumità fisica delle persone il termine è ridotto a 24 ore;
- a) per la navigazione tra i porti nazionali i documenti di bordo possono essere tenuti in copia autenticata. In caso di furto o smarrimento si può navigare con la copia della denuncia resa, che costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione per la durata di 30 giorni, a condizione che il certificato di sicurezza e la polizza di assicurazione siano in corso di validità.

QUALI SONO I MEZZI E LE DOTAZIONI DI SICUREZZA

Il regolamento al codice della nautica non ha sostanzialmente modificato le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle unità da diporto. Si ricorda, come accennato all'inizio, che gli atolli a bordo vanno sostituiti. La tabella che segue stabilisce le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio minimi obbligatori che devono essere tenuti a bordo dei natanti e delle imbarcazioni – con o senza Marchio "CE" – in relazione alla distanza dalla costa (per la navigazione marittima) o dalla riva (nelle acque interne) ed in base alla navigazione effettivamente svolta, fermo restando la responsabilità del conduttore di dotare l'unità di quegli ulteriori mezzi e attrezzature di sicurezza suggeriti dall'arte marinai, dalle condizioni meteo-marine e dal buon senso (come ad esempio: ancore, catene, scandaglio, mezzo di governo ausiliario, remi, gaffa, cavi, ecc.). Con le maggiori responsabilità attribuite dalla legge al diportista, si ricorda che la sicurezza della navigazione inizia in banchina, prima della partenza.

Ecco le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo nelle varie ipotesi di distanza dalla costa:

TABELLA DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

A) dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marchio CE)

SPECIE DI NAVIGAZIONE - (la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica le quantità)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglio	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
Zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo) (I)			x					
Cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
Salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x (1)
Boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
Boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
Bussola e tabelle di deviazione (II)	x	x	x					
Orologio	x	x						
Barometro	x	x						
Binocolo	x	x						
Carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (III)	x	x						
Strumenti da carteggio	x	x						
Fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
Razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
Cassetta di pronto soccorso (IV)	x	x						
Fanali regolamentari (V)	x	x	x	x	x			
Apparecchi di segnalazione sonora (VI)	x	x	x	x	x			
Strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	x	x						
Apparato VHF	x	x	x					
Riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B. (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori: come indicato nella Tabella estintori (VII)	x	x	x	x	x	x		

- (II) L'apparecchio galleggiante va sostituito con la zattera di salvataggio autogonfiabile (art. 54 Reg).
 (III) le tabelle di deviazione sono obbligatorie per le imbarcazioni (e non per i natanti) quando la navigazione si svolge a distanza superiore alle sei miglia dalla costa. A tale scopo la bussola installata a bordo deve essere sottoposta a compensazione da parte di personale autorizzato dalle Capitanerie di Porto che al termine delle operazioni (giri di bussola) rilascia la tabella delle deviazioni residue. Le tabelle non hanno una scadenza e pertanto non vanno rinnovate in occasione delle visite periodiche per il rinnovo del certificato di sicurezza. Rientra nella responsabilità del conduttore verificare il corretto funzionamento della bussola e aggiornare i valori delle deviazioni;
 (IV) è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto 10 luglio 2002 (G.U. n. 193 del 19 agosto 2002);
 (V) Secondo la Tab. D annessa al D.M.25.5.1988 n. 279, ma nel corso dell'anno è prevista l'emanazione di un nuovo provvedimento di modifica;

- (V) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca;
 (VI) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. (La campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
 (VII) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti dalla tabella 1 (estintori) lettera B)

Attenzione

- i segnali di soccorso hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione (per la restituzione dei segnali scaduti, vd. Nota in calce)
- le unità (anche se natanti) alla fonda di lunghezza oltre i 7 m. devono mostrare un pallone nero di diametro adeguato.

A) Natanti da diporto (1 estintore)

Potenza totale installata P (kW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18,4$	13 B
$18,4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B

B) Imbarcazioni da diporto

Potenza totale installata P (kW)	Numero e capacità estinguente degli estintori		
	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore (1)	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18,4$ $18,4 < P \leq 74$ $74 < P \leq 147$ $147 < P \leq 294$ $294 < P \leq 368$ $P > 368$	1 da 13 B	---- 1 da 21 B 2 da 13 B 1 da 21 B e 1 da 13 B 1 da 34 B e 1 da 21 B 2 da 34 B	1 da 13 B

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 kW: 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 kW 1 da 21 B.

Nota bene:

- Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
 - La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.
 - Sulle unità da diporto possono essere sistemati estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.
- Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario. La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buon stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde). Suggestori in caso di incendio nel vano motore:
- fermare immediatamente il motore;

- staccare l'interruttore principale dell'impianto elettrico. Ricorda di non usare mai acqua o estintori a schiuma sulle apparecchiature elettriche;
 - chiudere la valvola di intercettazione del carburante e quella delle bombole del gas;
 - chiudere la ventilazione del motore e azionare gli estintori a distanza.
 - In assenza dell'impianto fisso operare con l'estintore portatile. Evitare di aprire completamente il vano motore per non alimentare il fuoco con l'entrata dell'aria e per non essere investiti dalle fiamme.
- Negli spazi chiusi, come quelli del vano motore delle unità da diporto, una buona tecnica è quella di gettare l'estintore aperto all'interno e richiudere subito il locale facendo così scariare il contenuto: l'incendio si spegnerà per soffocamento.

Nota: Come riportato nel sito "www.guardia.costiera.it", ai fini della tutela ambientale le Capitanerie di porto di Gela, Gioia Tauro, Pescara, Reggio Calabria, Taranto, Termoli, Torre del Greco, Trieste e gli Uffici Circondariali Marittimi di Anzio, Corigliano Calabro, Giulianova, Otranto, hanno istituito un servizio gratuito per il ritiro dei segnali di soccorso scaduti (razzi, fuochi a mano, boette fumogene, ecc.). Le informazioni sulle modalità di consegna, possono essere richieste direttamente ai Comandi interessati.

Zattere di salvataggio per la navigazione entro 12 miglia dalla costa

L'art. 54 del regolamento al codice della nautica dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli apparecchi galleggianti devono essere sostituiti con una zattera di salvataggio autogonfiabile. Con decreto 2 marzo 2009 sono state stabilite le caratteristiche tecniche che devono avere le nuove zattere da utilizzare a bordo delle unità da diporto quando la navigazione si svolge nella fascia costiera tra le 6 e le 12 miglia dalla costa.

Il provvedimento, è pienamente in vigore e i famosi "atolli" non possono essere più impiegati a bordo. La revisione periodica dei nuovi mezzi segue quella delle zattere di salvataggio.

Cinture di salvataggio

La Direzione Generale per il trasporto marittimo e acque interne con circolare n. 4866, in data 18 marzo 2009, ha emanato le direttive per l'impiego a bordo delle unità da diporto dei salvagente, richiamando l'attenzione dell'utenza che la normativa di omologazione dei giubbotti di salvataggio (tipo EN-Europea) è stata sostituita con quella ISO 12042 (Internazionale). Di conseguenza le cinture di salvataggio con tipo EN 395, EN 396 ed EN 399, **dopo il 31 marzo 2009**, non possono essere più commercializzate. Coloro che hanno a bordo le vecchie cinture del tipo EN, possono continuare ad utilizzarle con l'osservanza delle seguenti prescrizioni e limiti di navigazione:

- le unità che navigano nella fascia compresa tra i 300 metri dalla costa e fino a sei miglia o in acque interne, devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 100N;
- le unità che navigano oltre le 6 miglia dalla costa devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 150N.

Poiché nella prima fase di applicazione della direttiva sono stati sollevati dubbi, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con circolari n. 68485, del 28.7.2009, e n. 94937, del 7.11.2009, intervenendo sulla materia e nell'intento di assicurare il mondo della nautica, ha fornito alcuni chiarimenti operativi per dar modo all'utenza di avere un margine di tempo adeguato per acquisire una corretta informazione in merito alla nuova normativa, facendo un riepilogo dei vari tipi di salvagente che possono essere impiegati a bordo delle unità da diporto:

- Le seguenti cinture di salvataggio già presenti a bordo alla data del 18 marzo 2009 (data della circolare ministeriale n.4686 citata) possono continuare ad essere tenute a bordo fino a quando risultano efficienti e in buono stato di conservazione:
 - EN 395, per la navigazione entro le sei miglia alla costa;
 - EN 396 e EN 399, per la navigazione senza limiti dalla costa;
 - Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70), per la navigazione senza limiti dalla costa.
- Le seguenti cinture di salvataggio imbarcate a bordo successivamente al 18 marzo 2009 (data della circolare) possono essere impiegate per la navigazione e nei limiti temporali a fianco di ciascuna di esse indicato:
 - ISO 12402-4, 100N per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
 - ISO 12402-3, 150N, ISO 12402-2 275N per la navigazione senza limiti dalla costa;
 - EN 395, 100N, per la navigazione senza limiti dalla costa fino al 31 maggio 2010;
 - Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70), come emendata dalla risoluzione MSC 200(80,) per la navigazione senza limiti dalla costa;
 - Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70) - non emendata - per la navigazione senza limiti dalla costa fino al 31 maggio 2010.

I REQUISITI DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DELLE DOTAZIONI DI SICUREZZA

I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle unità da diporto, devono avere i requisiti e le caratteristiche tecniche previsti dalle seguenti disposizioni:

- zattere di salvataggio conformi al D.M. 12.8.2002 n.219. Le vecchie zattere sono ancora valide ma devono essere sottoposte a revisione, con le modalità di seguito indicate;
- zattere di salvataggio autogonfiabili, conformi al decreto 2 marzo 2009 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;
- salvagente anulari o a ferro di cavallo: conforme al D.M. 29.9.1999 n. 385;
- cinture di salvataggio conformi alla circolare del 18 marzo 2009 della Direzione Generale per il Trasporto Marittimo, meglio specificate dalla circolare n. 94937 del 17.11.2009 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto che ha chiarito dei dubbi sui alcuni tipi di cinture. Per ulteriori notizie si rinvia all'apposita sezione;
- riflettori radar: conformi al D.M. 29.9.1999 n. 386;
- segnali di soccorso conformi al D.M. 29.9.1999 n.387; (per i razzi, i fuochi a mano ed i segnali fumogeni la validità è di 4 anni dalla data di fabbricazione);
- bussole magnetiche: conformi al D.M. 29.9.1999 n. 388 (per le tabelle di deviazione si rinvia alla nota in calce al quadro relativo alle dotazioni di sicurezza).

Attenzione: con decreto 12 agosto 2002 n. 219 sono stati stabiliti i requisiti delle nuove zattere di salvataggio da utilizzare a bordo delle unità da diporto. La revisione va effettuata ogni due anni. Le vecchie zattere dovevano essere sottoposte ad "una visita speciale" entro 17 ottobre 2004. Chi non avesse ancora adempiuto il controllo può farlo in qualsiasi momento, ma nel frattempo la zattera non può essere utilizzata a bordo. Il comandante/conducente è il solo responsabile dell'equipaggiamento, dei mezzi e dotazioni di sicurezza conformi alla normativa vigente e in regola con i controlli periodici. Sono soggette a controllo le zattere acquistate o revisionate nell'anno 2011 (con revisione prevista nel 2013, non ancora effettuata)

nonché le zattere con revisione scaduta. Attenzione ai ritardi eccessivi poiché alcune ditte effettuano una visita straordinaria, con maggiori costi. Da notare che le vecchie zattere non riportano l'identificazione dell'unità dove sono imbarcate, per cui possono ruotare da una barca all'altra. Le nuove zattere, invece, riportano i segni di individuazione e non possono essere trasbordate da un'unità all'altra.

NORME SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE

Alle imbarcazioni da diporto si applica la normativa sulla tutela dell'ambiente marino, distinguendo le unità costruite prima del 1.8.2005 da quelle in data successiva, secondo i criteri che seguono:

- a tutte le unità da diporto è vietato di effettuare scarichi a mare dai servizi igienici di bordo nell'ambito dei porti, degli approdi e presso gli ormeggi dedicati alla sosta delle imbarcazioni nonché entro i limiti delle spiagge frequentate dai bagnanti;
- le unità da diporto esistenti vecchie abilitate a trasportare fino a 15 persone e dotate di servizi igienici, possono effettuare lo scarico in mare dei liquami non trattati soltanto oltre tre miglia dalla costa;
- a decorrere da 1° agosto 2005 le unità di nuova costruzione, abilitate a trasportare più di 15 persone, devono essere dotate di un sistema di raccolta dei rifiuti.

È importante, in ogni caso, che ogni diportista prenda adeguata conoscenza del "Piano di raccolta dei rifiuti" del porto in cui ormeggia abitualmente la propria unità e di quelli in cui intende fare scalo, in modo da ottenere un quadro chiaro della disciplina della gestione dei rifiuti prodotti a bordo.

Particolare attenzione dovrà poi esser posta per l'accesso alle aree marine protette, in relazione alle quali ci si può riferire al sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per reperire ogni utile ed aggiornata informazione per una corretta fruizione delle stesse.

www.minambiente.it/pagina/aree-marine-protette.

QUANDO OCCORRE LA PATENTE NAUTICA

La patente nautica è obbligatoria:

1. Per i natanti e le imbarcazioni:
 - a) quando la potenza del motore installato a bordo è superiore a 30 kW o a 40,8 CV (1kW = 1,36 CV) o abbiano una cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione a due tempi; a 1000 cc, se a carburazione a quattro tempi, fuoribordo o se a iniezione diretta; a 1300 cc, se a carburazione a quattro tempi, entro bordo; a 2000 cc, se diesel;
 - b) quando, indipendentemente dalla potenza del motore, la navigazione si svolge ad una distanza superiore alle sei miglia dalla costa;
 - c) quando viene esercitato lo sci nautico, senza tener conto della potenza del motore;
 - c) per la condotta degli acquascooter, indipendentemente dalla potenza e dalle cilindrature.
2. per le navi da diporto (sempre);

Per essere ammessi agli esami per il conseguimento della patente nautica gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di età. In particolare, per poter sostenere gli esami per il conseguimento della patente per nave da diporto, gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, della patente nautica a vela e a motore per navigazione senza alcun limite dalla costa.

Nei casi in cui non è previsto l'obbligo di patente nautica, sussistono comunque i seguenti limiti di età minima per l'impiego delle unità:

- 18 anni per le imbarcazioni;
- 16 anni per i natanti;
- 14 anni per i natanti a vela con superficie velica superiore a 4 metri quadrati e per le unità a remi in navigazione oltre 1 miglio dalla costa

Nota: il regolamento di attuazione al codice ha reintrodotto la definizione delle unità a motore. Sono considerate unità a motore quando il rapporto tra la superficie velica in mq di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo *spinnaker*, e la potenza del motore in CV o KW è inferiore, rispettivamente a 1 o a 1,36.

Il codice della nautica distingue le patenti nautiche in tre categorie:

- A) comando e condotta dei natanti e imbarcazioni da diporto;
- B) comando delle navi da diporto;
- C) riservata ai disabili ed assoggettata alla disciplina prevista per le patenti di categoria A - abilita alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto ma a bordo deve essere presente altra persona (passeggero) non inferiore a 18 anni, in grado di svolgere le funzioni manuali necessarie per la condotta del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempreché l'unità sia munita di un dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto del motore. Ai fini della prova pratica la competente D.G., con circolare n. 17479 del 9.12.2009, ha fornito istruzioni operative sulle modalità di svolgimento della prova pratica a bordo dell'unità disponendo che la Commissione incentri la valutazione del disabile sulle capacità a istruire l'accompagnatore nell'eseguire le manovre manuali per la condotta del mezzo.

Le patenti di categoria A abilitano:

- a) alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
- b) alla navigazione senza alcun limite.

La patente di categoria A abilita al comando delle unità da diporto (fino a 24 mt.) a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista. A richiesta dell'interessato, la patente può essere limitata al solo comando di unità da diporto a motore, per la navigazione entro 12 miglia o senza limiti dalla costa. La patente di categoria B abilita al comando di navi da diporto sia a motore che a vela.

Con Decreto ministeriale 4 ottobre 2013 sono stati fissati i programmi e le nuove modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. I nuovi programmi prevedono prove scritte mediante quiz di carteggio nautico e quiz base, per la navigazione a motore entro 12 miglia dalla costa, se a vela è previsto un ulteriore quiz per la vela. Prova di carteggio nautico, quiz base e quiz integrazione senza limiti, per la navigazione a motore senza alcun limite dalla costa; se a vela il candidato deve svolgere un ulteriore quiz vela. Sono previsti tempi per lo svolgimento dei compiti e un numero prestabilito di domande. Il predetto Decreto sarà esecutivo dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale di approvazione del database relativo ai quesiti che comporranno le future prove scritte. Nelle more che venga emesso detto decreto direttoriale, restano validi i vecchi programmi di esame. In proposito, si evidenzia come, in base a specifiche direttive pervenute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzate ad uniformare comunque sul territorio nazionale le procedure per il conseguimento delle patenti nautiche, tutti gli Uffici di Motorizzazione Civile e buona parte delle Autorità marittime interessate dal rilascio di patenti nautiche, ad oggi, hanno adottato la procedura basata sulla modalità a quiz, intendendo così offrire ai candidati una metodologia di esame oggettiva, trasparente ed uniforme. Maggiori e più puntuali informazioni saranno reperibili contattando direttamente gli Uffici interessati ovvero consultando i loro rispettivi siti *web*.

Note:

- a) coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche le altre unità (imbarcazioni e natanti) a motore, a vela e a propulsione mista;
- b) un motore è considerato ausiliario quando, installato fuori-bordo, abbia una potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e sia munito del certificato d'uso. In tali condizioni può essere utilizzato nei casi di emergenza o di sicurezza della navigazione e non concorre al calcolo della potenza e della cilindrata per stabilire l'obbligo della patente nautica; dovrà comunque essere assicurato quando a bordo.

Procedura per ottenere la patente

Il regolamento non ha modificato la pregressa normativa sulle patenti nautiche, anzi l'ha riassorbita. I vecchi programmi di esame restano come detto validi, in via provvisoria, in attesa dei nuovi che adesso ricomprendono anche la normativa ambientale (per ogni ulteriore approfondimento vedasi il Decreto 4 ottobre 2013 sopra citato). Il modello di domanda (scaricabile dal sito della Guardia Costiera www.guardiacostiera.it) è unico e può essere utilizzato per la presentazione delle richieste per:

- a) l'autocertificazione dei dati personali e la comunicazione di cambio di residenza;
- b) l'ammissione agli esami e per ottenere l'estensione / integrazione dell'abilitazione alla navigazione;
- c) il rilascio della patente - senza esame - al personale militare;
- d) il rilascio della patente alle persone munite di una qualifica professionale marittima;
- e) il rilascio del duplicato della patente (smarrita, distrutta o deteriorata);
- f) la convalida della patente;
- g) la sostituzione della vecchia patente con il nuovo modello.

Maggiori informazioni per il conseguimento delle patenti nautiche possono essere richieste alle Autorità Marittime o alle Sezioni e Delegazioni della Lega Navale.

a) Validità: Le patenti nautiche hanno una validità di 10 anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il periodo è ridotto a 5 anni per coloro che al momento del rilascio o del rinnovo abbiano superato il 60° anno di età. Per le patenti speciali, rilasciate ai portatori di handicap ovvero ai soggetti affetti da determinate patologie mediche, il periodo di validità è indicato nel documento.

b) Rinnovo delle patenti nautiche scadute: La patente nautica scaduta può essere rinnovata in qualsiasi momento presso l'Ufficio marittimo o quello Provinciale (ex M.C.T.C.) che l'ha rilasciata, senza tener conto della data di scadenza; la convalida può essere richiesta anche prima della sua scadenza. Nel caso di più abilitazioni, riportate nello stesso documento o in documenti separati, che hanno gli stessi limiti di navigazione, la domanda va presentata all'Ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione che provvede ad unificarle. In conformità all'art. 7 del decreto legge n°5/2012 (c.d. "Semplifica Italia"), le patenti nautiche sono rilasciate o rinnovate con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Note: chi comanda un'unità da diporto con la patente scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa da Euro 207,00 a Euro 1.033,00; se si comanda un'unità senza patente o con patente sospesa o revocata si è soggetti ad una sanzione amministrativa da Euro 2.066,00 a Euro 8.263,00. Alla stessa sanzione soggiace anche chi assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti; salva l'applicazione dell'ulteriore possibile sospensione della patente nautica e della licenza di navigazione, la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

Coloro che hanno conseguito l'abilitazione alla condotta di motoscafi ad uso privato di cui all'art. 16 del R.D.L. 9.5.1932 prima del 24 aprile 1990, possono ottenere il rilascio della patente nautica a motore - senza esame - per la navigazione entro 12 miglia dalla costa. Le abilitazioni conseguite dopo tale data non possono essere più convertite. Pur trattandosi di ipotesi oramai sempre più rara, le patenti per il comando di unità da diporto entro sei miglia, rilasciate in base alla precedente normativa, abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; non è richiesto alcun adempimento amministrativo. In occasione del rinnovo della patente l'Ufficio marittimo o quello Provinciale (ex M.C.T.C.) provvederà alla sostituzione del documento. Le abilitazioni per il comando di imbarcazioni a vela rilasciate in base alla precedente normativa, abilitano a comandare anche quelle a motore, per la navigazione entro le 12 miglia o senza alcun limite dalla costa. Le abilitazioni per le imbarcazioni a motore, restano limitate per comandare solo le unità a motore, per gli stessi limiti di navigazione.

A seguito di sentenza giurisdizionale è stato chiarito che il soggetto che regge il timone di un'unità da diporto può non essere munito della patente nautica se a bordo c'è altra persona in possesso di regolare abilitazione che assuma la responsabilità del comando e della condotta della navigazione. Le patenti nautiche conseguite all'estero (anche se Paese UE) non possono essere convertite con quelle italiane.

COMANDO DI UNITÀ DA DIPORTO DI BANDIERA ESTERA

Fino al 31.12.1992, ai cittadini italiani in possesso di patente nautica non era consentito, secondo le regole della Convenzione di Ginevra del 1956, assumere il comando di unità da diporto di bandiera estera. Successivamente, con la piena integrazione del mercato comune, gli italiani possono ora comandare unità da diporto di bandiera dei Paesi dell'Unione Europea, essendo venuti meno i vincoli che lo vietavano. La convenzione di Ginevra, anche se successivamente modificata, resta, tuttavia, ancora valida per le unità dei Paesi extracomunitari, per le quali permane (anche se con qualche dubbio) il divieto di assunzione di comando quando le medesime sono impiegate a scopo ricreativo e sportivo, ma non nell'attività di lavoro a bordo.

La nostra legislazione consente ai cittadini stranieri (comunitari e anche dei Paesi terzi), muniti di patente nautica del loro Paese, di comandare le unità da diporto di bandiera italiana, nei limiti dell'abilitazione posseduta, ma tra i Paesi comunitari il principio della reciprocità è stato soppresso, per cui prima di condurre un'unità di bandiera di un Paese dell'Unione Europea è necessario informarsi presso l'Autorità consolare se sia - o meno - consentito dalle leggi del Paese stesso.

I cittadini dei Paesi dell'U.E. possono comandare unità (navi, imbarcazioni e natanti da diporto) senza patente, qualora siano muniti di una dichiarazione rilasciata dalle proprie autorità governative da cui risulti che la legislazione del Paese di appartenenza del soggetto non prevede il rilascio di titoli abilitativi. In merito alle abilitazioni al comando di unità da diporto non esistono direttive comunitarie o accordi internazionali, per cui ciascun Paese regola la materia in modo autonomo. Da evidenziare che gli italiani che comandano unità di bandiera estera nelle acque territoriali nazionali devono essere muniti d'abilitazione al comando anche se la legislazione del Paese di bandiera non la prevede.

PESCA SUBACQUEA E SPORTIVA

La pesca subacquea sportiva è consentita:

- a) a distanza superiore a mt. 500 dalle spiagge frequentate dai bagnanti;
- b) a distanza superiore a mt. 100 dagli impianti fissi da pesca e dalle reti poste dai pescatori professionali;
- c) a distanza superiore a mt. 100 dalle navi ancorate fuori dai porti;
- d) dal sorgere al tramonto del sole;
- e) **in apnea**, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

Note: È consentito trasportare su un mezzo nautico fucili per la pesca subacquea e apparecchi di respirazione dotati di bombola della capacità massima di 10 litri (una per ogni mezzo nautico) fermo restando il divieto di utilizzare gli apparecchi di respirazione per la pesca subacquea; durante la pesca, il pescatore subacqueo può essere seguito da un mezzo nautico con una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza; in ogni caso, deve esservi a bordo del mezzo una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

Durante l'esercizio della pesca subacquea:

- a) è vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica;
- b) è fatto obbligo al subacqueo di segnalarsi con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca visibile a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico il segnale va innalzato sul mezzo;
- c) il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt. dalla bandiera segnaletica;
- d) l'età minima per praticare la pesca con fucile subacqueo è di 16 anni (consegnare un fucile ad un minore di detta età comporta una sanzione da Euro 1.000 a Euro 3.000);
- e) il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli, crostacei o molluschi.

Oltre alla pesca sportiva subacquea, in mare, viene praticato anche il nuoto subacqueo, per la visita ai fondali, fare fotografie, ecc. Quest'ultima attività non è regolata da alcuna norma legislativa per cui il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, per rispondere ai numerosi quesiti degli appassionati subacquei, con circolare n. 82010390 del 16.02.2000, ha fornito alle autorità marittime periferiche le direttive di coordinamento, ai fini della disciplina locale, a salvaguardia dell'integrità fisica dei subacquei distinguendo il semplice "nuoto subacqueo" dalla vera e propria "attività subacquea".

Allo scopo di coordinare l'attività subacquea nell'ambito del territorio nazionale, il regolamento di attuazione al codice, per la segnalazione del subacqueo in immersione, prevede i seguenti segnali:

- un galleggiante di segnalazione recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a distanza non inferiore a trecento metri (lo stesso richiesto per i pescatori subacquei);
- in caso di immersione notturna, una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri;
- in caso di immersioni di gruppo, basta un solo segnale, ma in tal caso ogni subacqueo deve essere dotato di un pallone di superficie gonfiabile (c.d. pedagno), di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo;
- la medesima norma stabilisce il raggio di operatività del subacqueo (entro 50 metri dalla verticale del mezzo di segnalazione) e il limite di distanza dalle predette segnalazioni (oltre i 100 metri) al quale devono mantenersi le unità in transito.

Pesca sportiva/ricreativa

L'art. 6 del D. Lgs. n.4/2012 presuppone modifiche alle regole relative all'esercizio dell'attività della pesca sportiva, ma nel frattempo continuano ad essere valide quelle in vigore.

La pesca sportiva può essere esercitata con i seguenti attrezzi:

- a) coppo;
- b) bilancia (di lato non superiore a mt. 6);
- c) giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro non superiore a 16 mt.;
- d) lenze fisse quali canne (massimo 5 per ogni pescatore) a non più di 3 ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di 6 ami, lenze per cefalopodi;
- e) lenze a traino di superficie e di fondo, filaccioni;
- f) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;
- g) parangali fissi o derivanti (coffe) per un massimo di 200 ami calati da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo; in particolare, in conformità a vigente normativa europea, con i parangali derivanti è vietato catturare specie altamente migratorie (es. tonno);
- h) nasse, massimo due, calate da ciascuna unità da diporto, qualunque sia il numero delle persone a bordo;
- i) rastrelli da usarsi a piedi.

Ulteriori norme riguardanti la pesca sportiva/ricreativa:

- a) è vietata la pesca con fonti luminose, ad eccezione della torcia nell'esercizio della pesca subacquea. Per la pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada (non sono previsti limiti di luminosità);
- b) il pescatore sportivo può pescare pesci e molluschi e crostacei in quantità massima di 5 kg giornalieri, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore; non può essere catturata giornalmente più di una cernia. Sono vietati la vendita ed il commercio dei prodotti della pesca; l'eventuale violazione è punita con la sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a 6.000,00 Euro.
- c) la pesca del riccio di mare è consentita in apnea solo manualmente fino a 50 esemplari al giorno. È vietata nei mesi di maggio e giugno;
- d) la pesca dell'aragosta (e dell'astice) è vietata nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile;
- e) per la pesca all'interno dei porti, generalmente vietata, si faccia riferimento alle ordinanze locali;
- f) è vietato l'esercizio della pesca sportiva a distanza inferiore a 500 mt. da unità in attività di pesca professionale;
- g) la pesca del tonno rosso è consentita dal 16 giugno al 14 ottobre (salvo interruzioni per raggiungimento della quota annuale assegnata a tale tipo di pesca), nei limiti di un esemplare al giorno a coloro che sono in possesso dell'apposita comunicazione/dichiarazione munita del nulla osta dell'Autorità Marittima (avente validità triennale). In caso di cattura è prevista un'apposita dichiarazione da presentarsi presso l'Autorità Marittima del porto di sbarco.
- h) la pesca del pesce spada è consentita sempre ad eccezione dei mesi di marzo, ottobre e novembre, nei limiti di un esemplare al giorno a coloro che sono in possesso dell'apposita comunicazione/dichiarazione munita del nulla osta dell'Autorità Marittima (avente validità triennale). In caso di cattura è prevista un'apposita dichiarazione da presentarsi presso l'Autorità Marittima del porto di sbarco.

Nell'esercizio della pesca bisogna rispettare le dimensioni minime dei pesci, dei molluschi e dei crostacei previste dal regolamento sulla pesca, di cui al D.P.R. n.1639/1968 e dal Regolamento CE 1967/2006, nonché da ogni altra specifica normativa di settore.

Attenzione: Le violazioni alle norme sulla pesca sportiva sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 3.000,00 Euro.

Ulteriori adempimenti da osservare da parte dei pescatori sportivi

Con Decreto 6 dicembre 2010 (pubblicato nella G.U 24/2011) il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nel quadro della conoscenza della consistenza dell'attività di pesca sportiva in mare, ha disposto quanto segue: "chiunque effettua la pesca a scopo sportivo o ricreativo deve comunicare l'esercizio dell'attività alla Direzione Generale della Pesca marittima e dell'Agricoltura. La comunicazione, ha validità triennale, contiene i dati e le informazioni di cui al modello allegato al decreto". La comunicazione può essere effettuata anche tramite le associazioni di settore, sul sito informativo www.politicheagricole.gov.it ovvero tramite l'Autorità Marittima. Le predette comunicazioni sono obbligatorie anche ai fini dell'esercizio dell'attività di pesca da terra. Per ulteriori notizie si rinvia al relativo provvedimento.

Con successivi Decreti ministeriali rispettivamente in data 31/01/2014, 22/12/2014 e 23/03/2016, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nelle more dell'adozione del Decreto recante le modalità di esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2016 della validità delle comunicazioni effettuate ai sensi del predetto Decreto ministeriale 6 dicembre 2010.

Attenzione: Il pescatore sportivo/ricreativo che, al momento del controllo, non presenti l'attestazione sopra prevista deve sospendere l'attività di pesca ed effettuare entro 10 gg. dall'accertamento la predetta comunicazione ovvero presentare all'autorità che ha eseguito il controllo l'attestazione della comunicazione già effettuata. La mancata comunicazione nei termini stabiliti comporta pesanti sanzioni amministrative.

TASSA DI POSSESSO

Con la legge di stabilità 2016 (comma 366, articolo 1 della legge n. 208/2015) è stato abrogato il tributo dovuto per il possesso di imbarcazioni e navi oltre i 14 metri di lunghezza. Per ogni ulteriore e puntuale approfondimento ci si può riferire al sito *web* dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

Alcune raccomandazioni per coloro che si recano in Croazia per turismo

Come è noto, la Croazia, dal 1° luglio 2013, è entrata a far parte dei Paesi Comunitari. Da tale data lo Stato sta provvedendo a regolarizzare le merci che si trovano nel proprio territorio in regime di ammissione temporanea, mediante il pagamento dell'IVA. Le unità da diporto, ai fini doganali, sono considerate come mezzi di trasporto in regime di ammissione provvisoria. Pertanto, si ricorda che i residenti UE sull'imbarcazione dovranno avere sempre i documenti comprovanti che, per l'imbarcazione specificata, siano stati pagati i dazi doganali e/o l'IVA in uno stato membro dell'Unione Europea, e che l'imbarcazione abbia lo *status* di merce comunitaria. Per tali finalità, ci si dovrà dotare dei seguenti documenti, ferma restando ogni ulteriore ed aggiornata informazione reperibile presso gli uffici dell'Agenzia delle Dogane:

1. documento "T2L", oppure
2. ricevuta di acquisto in originale, oppure
3. altri documenti disponibili che confermino il pagamento dell'IVA.

Si ricorda l'obbligo di munirsi dei seguenti ulteriori documenti:

- lista dei passeggeri/equipaggio;
- attestato comprovante l'idoneità del conducente del natante all'esercizio delle funzioni di bordo, ai sensi delle norme vigenti nel Paese di registrazione dell'imbarcazione o delle corrispondenti disposizioni vigenti nella Repubblica di Croazia;
- assicurazione contro i danni causati da terzi;
- certificato di proprietà o autorizzazione all'uso del natante rilasciata dal proprietario.

Le unità da diporto straniere sono tenute a presentarsi alla Capitaneria di porto del luogo di primo approdo per svolgere presso le competenti autorità croate le formalità di ingresso nel Paese, ivi incluso il pagamento delle previste tasse turistiche e di navigazione. A fronte di detto pagamento, verrà rilasciato un disco di licenza/vignetta adesiva, valido per un anno, il cui costo è determinato in proporzione al tipo di unità ed alla potenza del propulsore. Per l'utilizzo di imbarcazioni a motore, inclusi i gommoni, a prescindere dalla potenza del motore è obbligatorio il possesso della patente nautica.

Alcune raccomandazioni per coloro che si recano in Corsica per turismo

- 1) Evitare assolutamente il campeggio libero: in molte località è proibito ed in genere è malvisto;
- 2) lungo le coste della Corsica vi sono numerose zone protette e la pesca è disciplinata da regolamenti che nei casi di violazione comportano severe sanzioni. Meglio informarsi bene prima di praticare l'attività di pesca;
- 3) condurre sempre con molta prudenza l'imbarcazione, specie se a motore. I conduttori possono vedersi proibire la navigazione nei casi di negligenza, imprudenza, stato di ebbrezza o inosservanza dei regolamenti;
- 4) tenere sempre una fotocopia dei documenti di identità (e altri), che possono essere utili nei casi di furto degli originali;
- 5) munirsi della tessera europea di assicurazione malattia, da richiedere alla ASL nazionale di appartenenza. Il documento consente di usufruire dell'assistenza sanitaria con parziale copertura delle spese;
- 6) ogni ulteriore informazioni potrà essere richiesta allo Sportello Consolare Permanente dipendente dal Consolato Generale in Marsiglia, telefonando al n. 0033-495349393 – mail: bastia.marsiglia@esteri.it.

ATTENZIONE: Per ogni più precisa ed aggiornata informazione di carattere generale sui Paesi esteri, si invita a fare riferimento al sito "Viaggiare Sicuri" offerto dal Ministero Affari Esteri anche su apposita applicazione per dispositivi mobili (www.viaggiasesicuri.it). Le informazioni ivi contenute si possono congiuntamente acquisire attraverso la Centrale Operativa Telefonica, attiva tutti i giorni (con servizio vocale nell'orario notturno): dall'Italia 06-491115 e dall'Estero +39-06-491115.

Si rammenta che, nei Paesi dove non vi sia una Rappresentanza diplomatica/consolare italiana, i cittadini possono richiedere, ai sensi dell'art. 20 (ex art. 8C) del Trattato di Amsterdam, l'assistenza delle Rappresentanze in loco degli altri Stati Membri dell'Unione Europea.

